



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE DI PULIZIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITÀ
DELLA VALLE DI SOLE E DEGLI UFFICI SOCIALI PRESSO LA
SEDE DISTACCATA DI PELLIZZANO**

**ART. 1
OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dell'edificio sede della Comunità della Valle di Sole e degli uffici sociali presso la sede distaccata di Pellizzano, di cui si allegano le planimetrie.

Il servizio di pulizia, di cui al presente appalto, **si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, serramenti, davanzali e cortile interno – vetrata compresa – presenti presso le sedi della sede della Comunità della Valle di Sole e gli uffici sociali presso la sede distaccata di Pellizzano, nonché ai relativi arredi, attrezzature ed accessi all'edificio.**

Il servizio di pulizia deve essere effettuato fuori dall'orario di ufficio con l'uso di idonei e specifici prodotti. Esso comprende:

- **prestazioni giornaliere** (*cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, festività escluse*);
- **prestazioni settimanali** (*da svolgersi oltre il normale carico orario giornaliero*);
- **prestazioni periodiche** (*da svolgersi oltre il normale carico orario giornaliero*);
- **prestazioni particolari** (*da svolgersi oltre il normale carico orario giornaliero*);

prestazioni giornaliere (presso l'edificio sede della Comunità della Valle di Sole):

- ⇒ pulizia dei pavimenti di qualsiasi tipo in tutti gli uffici e corridoi;
- ⇒ pulizia di scrivanie, davanzali interni e arredi (l'ufficio di Presidenza, qualora risultasse occupato, dovrà comunque essere pulito al più presto, ad esempio il mattino successivo);
- ⇒ lavaggio delle scale (entrata principale e secondaria) da piano terra a terzo piano;
- ⇒ pulizia accurata dei servizi igienico sanitari;
- ⇒ pulizia della scala esterna e degli accessi principale e secondario;
- ⇒ annaffiatura e mantenimento delle piante poste nei locali di tutta la sede.

prestazioni giornaliere (presso gli uffici sociali della sede distaccata di Pellizzano):

- ⇒ spolveratura giornaliera dei mobili e degli arredi;
- ⇒ lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, lo spargimento di deodorante, la fornitura di sapone, carta igienica e asciugamani monouso;
- ⇒ pulizia giornaliera di pavimenti che dovranno essere lavati con spazzola adeguata, intrisa con sostanze detergenti disinfettanti. Macchie ed incrostazioni dovranno essere tolte;
- ⇒ cestini portacarte, cestini portarifiuti dovranno essere vuotati in sacchi di plastica, puliti e ordinati giornalmente;
- ⇒ spolveratura settimanale a umido di stipiti, porte e davanzali;
- ⇒ eliminazione di orme su cristalli, vetri e specchi e pulitura con panni adeguati - settimanalmente;
- ⇒ pulizia settimanale zerbini e tappeti nettapiedi;
- ⇒ i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- ⇒ pulizia mensile accurata dei vetri, delle finestre, dei lampadari, delle porte, con lucidatura di maniglie e pavimenti;

prestazioni settimanali (presso l'edificio sede della Comunità della Valle di Sole):

- ⇒ lavaggio della scala esterna e degli accessi all'edificio, pulizia delle aiuole e prato antistante;
- ⇒ pulitura a fondo di tutti i pavimenti sia in legno che in marmo;
- ⇒ pulizia del vano scala principale e di quello secondario, da piano terra a terzo piano, mediante lavaggio delle scale, del corrimano e dei bordi in legno;
- ⇒ lavaggio delle porte interne a vetro e degli infissi in legno;
- ⇒ disinfezione a fondo dei servizi igienico sanitari, compreso piastrelle di rivestimento e pavimento;
- ⇒ pulizia dei locali uso magazzino e archivio deposito;
- ⇒ pulizia sale al primo piano, (riunioni e assemblea) due volte alla settimana mediante lavaggio del pavimento e degli arredi. L'Amministrazione si riserva di poter chiedere interventi suppletivi di pulizia delle sale sopra citate, oltre alle **due volte** settimanali, riconoscendo all'appaltatore per ogni intervento **1(un)a ora** di lavoro per la sala riunioni e **2 (due) ore** di lavoro per la sala assemblea.

prestazioni periodiche (presso l'edificio sede della Comunità della Valle di Sole):

a cadenza mensile

- ⇒ pulizia di tutte le finestre, infissi e davanzali esterni degli uffici, degli archivi, del locale magazzino, dei vano scale entrata principale e secondaria;
- ⇒ pulizia del cortile interno;

a cadenza trimestrale (presso l'edificio sede della Comunità della Valle di Sole):

- ⇒ pulizia a fondo delle sale assemblea e riunioni mediante lavaggio degli arredi in legno, pulizia delle sedie, lavare, incerare e lucidare il pavimento;
- ⇒ pulizia a fondo, compreso incerare e lucidare di tutti i pavimenti sia in marmo che in legno;
- ⇒ pulizia di tutte le pareti attrezzate e relativi vetri, degli uffici e dei corridoi;
- ⇒ pulizia di lampadari o corpi illuminanti di ogni genere;

a cadenza semestrale (presso l'edificio sede della Comunità della Valle di Sole):

- ⇒ pulizia con idonei prodotti ed attrezzatura (ponteggi ecc..) della parete vetrata che dà sul cortile interno;

a cadenza annuale (presso l'edificio sede della Comunità della Valle di Sole):

- ⇒ lavaggio dei tendaggi a vetro dell'Ufficio di Presidenza e della sala Giunta;
- ⇒ lavaggio dei tendaggi della sala assemblea, degli uffici sociali al secondo piano e dell'archivio al primo piano; per lavaggio si intende la rimozione dei tendaggi, lavaggio, stiratura e rimontaggio degli stessi.

prestazioni particolari:

- ⇒ pulizia straordinaria a seguito di manutenzione o di eventi non prevedibili;
 - ⇒ predisposizione delle sale riunioni o assemblee per particolari occasioni quali convegni, congressi, ricevimenti, incontri pubblici, ecc... L'attività in questione sarà di volta in volta richiesta espressamente dall'Amministrazione che si farà carico dei materiali o prodotti necessari alla realizzazione di quanto sopra (quali ad esempio addobbi floreali, rinfreschi ecc.).
- Per queste prestazioni sarà corrisposto il compenso orario al netto del ribasso per le ore effettuate.

**ART. 2
AMMONTARE APPALTO**

L'importo dell'appalto annuo è di Euro **33.300,00** (ventinovemilaseicentosessanta/00) ed è costituito dal compenso annuo per il servizio di pulizia dell'edificio sede della Comunità e degli uffici sociali presso la sede distaccata di Pellizzano e dal corrispettivo per gli interventi suppletivi e le prestazioni particolari indicati nell'art 1(uno) del presente capitolato speciale d'appalto, come evidenziato nell'allegato computo.

L'importo di contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso offerto in sede di gara.

**ART. 3
MACCHINE, ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI DA UTILIZZARE**

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi ed attrezzi in propria dotazione e/o disponibilità.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente e di riferimento per il settore.

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'Impresa aggiudicataria sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti.

Caratteristiche ambientali dei prodotti

I prodotti di pulizia utilizzati dall'impresa dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche:

- non essere classificati:

Molto Tossici (T+);Tossici (T);con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle);o Pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 e Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006;

- non devono contenere :

tensioattivi non rapidamente biodegradabili (test OECD 301 A-F). I tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe);

- non devono contenere i seguenti ingredienti:

- quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51)
- acido etilendiamminotetracetico (EDTA);
- alchilfenoletossilati (APEO);
- sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo);
- composti di muschi azotati e muschi policiclici;

Le imprese dovranno allegare, per ogni prodotto che intendono utilizzare nell'espletamento del servizio, le "schede dei dati di sicurezza".

Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate:

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23.03.2005 per l'assegnazione del marchio ai "Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari" e successivi eventuali aggiornamenti;
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3 (23.03.2006), e successivi eventuali aggiornamenti.

E' vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, ecc.). Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica.

I detergenti ed i disinfettanti dovranno essere utilizzati ad esatta concentrazione ed essere preparati "di fresco".

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggierebbero irreparabilmente.

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) potranno essere usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche.

Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.

Tutti i materiali occorrenti per le pulizie sopra indicate, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria e dovranno essere idonei per l'uso, per qualità e quantità.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere, ai sensi del D.Lgs. 81/08, in collaborazione con il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della Comunità, ad una attenta visita dei locali oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia all'Amministrazione della Comunità.

ART . 4 **DURATA ED EFFETTO OBBLIGATORIO CONTRATTO**

Il presente appalto ha la durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di consegna dei locali da pulire.

L'effetto obbligatorio del contratto per le parti decorre con la data di stipula del contratto. L'atto in questione interviene tra le parti entro e non oltre il termine assegnato dalla lettera di aggiudicazione dell'appalto.

E' consentito all'Amministrazione della Comunità ordinare l'immediato avvio del servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto d'appalto, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso.

L'Amministrazione della Comunità si riserva altresì la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto qualora alla scadenza dei primi sei, mesi, da considerarsi come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato della stazione appaltante, eseguito in maniera soddisfacente e conforme alle prestazioni previste dal presente capitolato. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate senza che allo stesso possa derivargli titolo per il conseguimento di risarcimenti, indennizzi o ristori di sorta.

ART. 5 **VARIANTI**

L'Amministrazione appaltante si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie rispetto alle prestazioni di cui all'art. 1 (uno) del presente Capitolato, in misura tale comunque che non comportino un maggior onere rispetto a quello contrattuale e non modifichino sostanzialmente il contenuto dell'appalto.

ART. 6 **SMALTIMENTO RIFIUTI**

L'appaltatore è obbligato allo smaltimento di tutti i rifiuti da lui raccolti durante le operazioni di pulizia, derivanti dallo svuotamento dei cestini, dei posacenere e di tutto ciò che venga comunque raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia. Il complesso dei materiali dovrà essere raccolto mediante l'utilizzo di idonei sacchi e suddiviso per tipologia di rifiuto secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, per poi essere depositati diligentemente nei punti di raccolta.

ART. 7 **OBBLIGHI APPALTATORE**

L'appaltatore è obbligato ad eseguire la sua prestazione in modo perfetto e secondo le regole dell'arte, nonché in piena conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, svolgendo le operazioni di pulizia accuratamente in modo da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto (arredi, macchinari, piante...).

L'Impresa appaltatrice si impegna a fornire a propria cura e spese:

- tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio, che dovranno essere in uno stato di piena efficienza e completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti;
- i prodotti, nonché i materiali necessari per l'esecuzione del servizio;
- a ciclo continuo, la carta igienica, gli asciugamani di carta, il sapone, le soluzioni detergenti liquide, ecc. per i servizi igienici.

La pulizia dei locali contenenti apparecchiature elettriche, elettroniche e telematiche dovrà essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate.

ART. 8 **DIVIETO SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO**

L'Impresa appaltatrice deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci, con espresso divieto del subappalto a pena di rescissione del contratto di appalto.

E' vietato all' impresa appaltatrice la cessione del contratto, in tutto o in parte, ad altri a pena di nullità.

ART. 9 RESPONSABILITÀ APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice è responsabile dei danni che dovesse arrecare all'edificio e relative pertinenze, nonché al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, attrezzature ed accessori di ogni genere.

L'Impresa appaltatrice è, altresì, responsabile della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Dovrà assicurarsi che nessun estraneo entri negli uffici, e comunque nell'edificio, durante i lavori di pulizia ad uffici chiusi, provvedendo inoltre a regolare chiusura di tutti gli accessi, porte e finestre ed allo spegnimento delle luci alla fine del servizio.

L'Impresa appaltatrice è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Comunità della Valle di Sole, in conformità alle disposizioni del codice civile e del codice penale, nonché del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

ART. 10 POLIZA ASSICURATIVA

L'Impresa appaltatrice è tenuta a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto e con propria Compagnia di Assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera a garanzia di eventuali danni che possano colpire l'edificio della sede, nonché tutte le pertinenze ed accessori, persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio inherente l'appalto medesimo, sollevando con ciò la Comunità della Valle di Sole da ogni e qualsiasi responsabilità. Il massimale di assicurazione non dovrà essere inferiore all'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro) UNICO per sinistro.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Comunità della Valle di Sole prima dell'inizio del servizio.

ART. 11 MANODOPERA

L'Impresa appaltatrice, prima dell'assunzione del servizio di pulizia, dove trasmettere alla Comunità della Valle di Sole con sede in Malè l'elenco del personale giornaliero (sia abitualmente addetto che supplente) con l'indicazione del numero di ore assegnato ad ogni singola unità lavorativa. Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere segnalate immediatamente per iscritto dall'Impresa appaltatrice all'Amministrazione appaltante.

L'impresa appaltatrice dovrà assicurare l'espletamento del servizio con la presenza in servizio di almeno 2 (due) operatori sia per le prestazioni giornaliere che settimanali.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni periodiche e particolari, il numero degli addetti e l'orario di lavoro dovranno essere concordati con l'Amministrazione. Le prestazioni settimanali, periodiche e particolari verranno svolte fuori dall'orario d'ufficio (es. venerdì pomeriggio e/o sabato).

La ditta dovrà consegnare al proprio personale l'estratto del capitolato per quanto riguarda la descrizione delle prestazioni richieste.

ART. 12 **TUTELA LAVORATORI**

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, fermo restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore)

L'impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione della Comunità in dipendenza della mancata osservanza degli impegni di cui al precedente comma.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'impresa appaltatrice, in qualsiasi momento, una certificazione, oltre che del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, degli Enti previdenziali competenti attestante l'avvenuto regolare e completo versamento sia dei contributi previdenziale ed assicurativi che della retribuzione.

L'impresa aggiudicataria, si impegna al tempestivo confronto con le organizzazioni sindacali al fine di garantire la riassunzione dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto dell'appalto, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dai C.C.N.L. in materia. Per le cooperative è fatta salva la priorità dell'impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale, quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di rispettare le disposizioni dettate dal D.L. 223/2006, così come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 248 del 04.08.2006 prima di ogni pagamento del corrispettivo dovuto si procederà a richiedere la certificazione dell'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori dipendenti, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti e gli ulteriori adempimenti fiscali connessi con il rapporto di lavoro dipendente per il personale impiegato nell'appalto. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, l'Amministrazione ha il diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla revoca dell'appalto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'impresa e da questa disattesa, con facoltà di trattenere le somme dovute all'aggiudicataria per soddisfare gli inadempimenti previdenziali e contrattuali accertati dai competenti Istituti di vigilanza.

ART. 13 **SICUREZZA**

Le norme sulla sicurezza hanno la finalità di individuare gli obblighi dell'appaltatore al fine di prevenire i rischi per la sicurezza e la salute del personale interessato allo svolgimento del servizio.

Vige l'obbligo di utilizzare in modo esclusivo attrezzatura propria, in noleggio o in leasing, previo accertamento del suo ottimale stato di funzionamento e nel pieno rispetto del D. Leg. 9 aprile 2008 n. 81.

L'appaltatore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, il Piano Operativo di Sicurezza.

Gli operatori devono avere in dotazione e sono obbligati ad usare tutte le attrezzature antinfortunistiche e tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. A riguardo l'appaltatore conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei rischi specifici del proprio lavoro; garantisce inoltre di aver provveduto ad informare i propri collaboratori sulle norme contenute nel piano di sicurezza redatto dall'appaltatore stesso.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.

ART. 14 **PAGAMENTI**

Per l'espletamento del servizio di pulizia l'Amministrazione appaltante corrisponderà all'Impresa appaltatrice l'importo costituito dal compenso annuo per il servizio di pulizia della sede e dal compenso orario per gli eventuali interventi suppletivi e prestazioni particolari, come indicati all'art. 1(uno) del presente capitolato, effettivamente eseguiti, il tutto al netto del ribasso d'asta e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

Non è ammesso procedere a revisione prezzi e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1664 del Codice Civile.

Il pagamento del corrispettivo, comprensivo di tutte le prestazioni sopra specificate, avverrà in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura elettronica con indicato il codice univoco di gara **IWYOLH**, mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere della Comunità entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

In ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge Finanziaria n. 190/2014 art. 1 comma 629 che ha introdotto il nuovo art. 17-ter del DPR 633/1972 e ai chiarimenti di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, si comunica che la **Comunità della Valle di Sole** con sede a Malè (TN) Via IV Novembre, 4 – Cod.Fisc. e P.Iva 92019720223 e 02192020226 rientra nell'elenco dei soggetti denominati "Enti Pubblici territoriali e loro Consorzi"; pertanto **dal 1° gennaio 2015**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di detto soggetto si applicherà il nuovo regime di "**scissione dei pagamenti**" (split payment) di cui al citato art. 17 – ter del DPR 633/72.

Ne consegue che le fatture emesse da detta data dovranno riportare la dicitura indicata (**Operazione con “scissione dei pagamenti” di cui al D.M. 23.01.2015**) e l'imposta esposta nel documento verrà versata all'erario direttamente dall'ente; al fornitore sarà pagato solo l'imponibile. Sono escluse dal nuovo meccanismo le fatture soggette alla ritenuta alla fonte e quelle soggette al "reverse charge".

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro la scadenza del termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione, il soggetto aggiudicatario ha diritto dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine agli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 Codice Civile), ai sensi dell'art 4, comma 1, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

In ragione di quanto stabilito dalla legge n.223/2006 e modifiche apportate di cui alla legge n. 248/2006 l'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa acquisizione, prima di ogni pagamento, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione i pagamenti sono sospesi fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 il presente contratto si risolve per diritto ai sensi del comma 8 dell'art.3 della medesima. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore l'assolvimento da parte della ditta degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata ai sensi dell'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo complessivo oggetto dell'affidamento del servizio di cui alla presente lettera d'invito che corrisponde ad **€ 1.305,88**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, mediante l'utilizzo degli schemi di polizza tipo approvati con D.M. 123/2004, debitamente adeguati alla normativa vigente.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul conto corrente IBAN IT 19 P 08163 35010 000500503000 della Comunità della Valle di Sole presso la Cassa Rurale Val di Sole (con causale deposito cauzionale per gara Intervento 19/2017 - verde) in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara.
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.;

3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, la costituzione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

ART. 16 ONERI AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione ha l'onere di porre a disposizione per l'espletamento del servizio:

- l'acqua e l'energia elettrica necessarie;
- i ripostigli per la custodia dei prodotti e le attrezzature minute necessari per l'espletamento del servizio.

ART. 18 CONTROLLI

L'Amministrazione appaltate si riserva di verificare, senza necessità di preavviso, a mezzo dei proprio ufficio tecnico della Comunità la regolare esecuzione del servizio di pulizia.

ART. 19 INADEMPIENZA DITTA APPALTATRICE - PENALITA'

Qualora vengano accertate inadempienze ed irregolarità nello svolgimento del servizio di pulizia, imputabili all'appaltatore, rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale, da detrarsi dal corrispettivo di cui al precedente art. 13 (tredici) proporzionata all'entità dell'inadempimento, da un minimo di Euro 150 fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo, fatto salvo quanto disposto all'art.18 (diciotto) del presente capitolo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzione entro 7 gg. dalla notifica della contestazione stessa.

Inadempienze di grave entità, o reiterate, potranno costituire, come previsto dal successivo art. 18, motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze. L'ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto all'atto del pagamento o, qualora necessario, sulla cauzione.

ART. 20 RISOLUZIONE CONTRATTO

Qualora la ditta aggiudicataria non adempia alle obbligazioni derivanti dal contratto, la Comunità della Valle di Sole può stabilire un congruo termine entro il quale la ditta stessa deve provvedere all'adempimento. Decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La risoluzione opera altresì in ogni caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria previa contestazione scritta da parte della Comunità della Valle di Sole e valutazione delle eventuali contro deduzioni formulate dalla ditta aggiudicataria

ART . 21 RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità giurisdizionale competente.

Il Foro competente in materia è quello di Trento.

ART. 22 SPESE

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 23 DECADENZA

Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.

**ART. 24
RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si fa richiamo e riferimento alle norme della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ("Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento") e del relativo regolamento di attuazione, nonché agli articoli del Codice Civile in materia di contratti.

COMPUTO CORRISPETTIVO ANNUO

Computo corrispettivo annuo in base al quale, con deduzione del ribasso d'asta, sarà pagato il servizio appaltato:

- ## **1) Servizio di pulizia dell'edificio sede della Comunità della Valle di Sole**

Importo annuo Euro 31.900,00

Compenso per interventi suppletivi e per prestazioni particolari in economia:

- ## **2) Ore di lavoro (compresi prodotti necessari e utilizzo attrezzature, spese generali ed utile d'impresa)**

TOTALE Euro 33.300,00

Costi di sicurezza di carattere generale e costi di sicurezza legati
Alle interferenze* (non soggetti a ribasso) = Euro
1.400,00

TOTALE COMPLESSIVO Euro 34.700,00

Gli importi sono al netto dell'IVA.

* I costi legati alle interferenze sono dovuti alle spese di coordinamento sicurezza fra ditta e stazione appaltante (€ 100,00).

Si allegano planimetrie degli edifici.